

ICI ANNO 2011

ALIQUOTE

- **4 per mille** per l'abitazione principale e le pertinenze;
- **6,5 per mille** per gli immobili affittati, gli immobili adibiti ad esercizi commerciali, artigianali, professionali e industriali compresi magazzini e locali di deposito, fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, terreni, aree fabbricabili, le unità immobiliari non locate e tenute a disposizione;
- **1 per mille** per i soggetti proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o alla realizzazione di autorimesse e posti auto per un periodo non superiore ai tre anni dall'inizio lavori;

ABITAZIONE PRINCIPALE:

Si considera ABITAZIONE PRINCIPALE, con conseguente esenzione d'imposta:

1. le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relativa pertinenza (**massimo n° 1 pertinenza**)
2. le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
3. le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto Autonomo Case Popolari;
4. le abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
5. L'abitazione posseduta dal soggetto passivo a seguito di provvedimento di separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, condizione che il soggetto medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;
6. l'unità immobiliare concesso in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:
 - a) dai parenti in linea retta e collaterali fino al 2° grado;
 - b) dal coniuge, anche se separato o divorziato;
 - c) dagli affini entro il 2° grado;purchè utilizzata dagli stessi come abitazione principale.

Tale equiparazione è estesa anche alla concessione gratuita di quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopraindicate.

Per poter usufruire delle agevolazioni previste il soggetto passivo deve inoltrare al Comune apposita domanda entro il 30 giugno 2011. Tale domanda non deve essere riproposta sino a variazione.

Il modulo per la domanda puo' essere scaricato dalla sezione Modulistica – Servizio 2 – ICI - modulo "Richiesta equiparazione dell'immobile all'abitazione principale ai fini I.C.I. - anno 2011", o ritirato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e l'Ufficio Tributi.

Si considera ABITAZIONE PRINCIPALE, con applicazione dell'aliquota del 4 PER MILLE, con detrazione di Euro 103,29, quella classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

DETRAZIONI:

- **Euro 103,29** per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi che non beneficiano dell'esenzione d'imposta suindicata. (se l'ammontare della detrazione non copre interamente l'imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte residua può essere utilizzata limitatamente a n. 1 pertinenza);

VERSAMENTI:

I versamenti vanno effettuati utilizzando i bollettini di conto corrente postale intestato al Concessionario EQUITALIA Esatri S.p.A. – CILAVEGNA – c.c.p. 88687041 -, presso qualsiasi ufficio postale o presso gli sportelli del Concessionario oppure con modello F24;

TERMINI DI PAGAMENTO:

- acconto (pari al 50% dell'imposta annua): entro il **16 GIUGNO 2011**
- saldo: entro il **16 DICEMBRE 2011**

IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO: Euro 2,07

TABELLA RIASSUNTIVA ALIQUOTE E DETRAZIONI		
	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale (da A/2 ad A/7) + n° 1 pertinenza	ESENTE	ESENTE
Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) + pertinenze	4 per mille	Euro 103,29
Abitazioni equiparate all'abitazione principale" classificate da A/2 a A/7	ESENTE	ESENTE
Abitazioni equiparate all'abitazione principale" classificate A/1- A/8 - A/9	4 per mille	Euro 103,29
- Immobili affittati; - immobili adibiti ad esercizi commerciali, artigianali, professionali e industriali compresi magazzini e locali di deposito; - fabbricati realizzati per la vendita e non venduti; - terreni; - aree fabbricabili; - unità immobiliari non locate e tenute a disposizione.	6,5 per mille	
Soggetti proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o alla realizzazione di autorimesse e posti auto per un periodo non superiore ai tre anni dall'inizio lavori;	1 per mille	

**DETERMINAZIONE COSTO DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI
AI FINI DEL CALCOLO DELL'ICI - ANNO 2010**

Tipologia dell'area		Valore al mq.
Aree residenziali Zone A - B - C	urbanizzate	€ 50,00
	da urbanizzare	€ 25,00
Aree produttive Zone D1 - D2	urbanizzate	€ 40,00
	da urbanizzare	€ 20,00
Aree commerciali direzionali Zone D3	urbanizzate	€ 44,00
	da urbanizzare	€ 22,00
Aree destinate a parcheggio pubblico Zone F4		€ 8,00

DICHIARAZIONE ICI PER L'ANNO 2009

La dichiarazione ICI deve essere presentata limitatamente agli immobili per i quali, nel corso dell'anno 2009, si sono verificate modifiche riguardanti chi deve pagare l'imposta oppure nella struttura o destinazione dell'immobile che hanno determinato un diverso debito d'imposta.

La dichiarazione dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi ENTRO IL 30 LUGLIO 2010 o comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009, utilizzando la modulistica ministeriale a disposizione gratuitamente sia presso l'URP sia presso l'Ufficio Tributi.